

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

Editoriale del Segretario

OUA E OCF COSA CAMBIA PER GLI AVVOCATI? COME CAMBIANO GLI AVVOCATI?

di Simona Guido

Il XXXIII Congresso dell'Avvocatura del 6, 7 e 8 ott. c.a., recava l'intitolazione "Giustizia senza processo? La



funzione dell'Avvocatura", sicché avrebbe dovuto incentrarsi sui problemi concreti e le difficoltà della professione forense. La questione della rappresentanza politica dell'avvocatura, però, è stato argomento assorbente dell'attività congressuale. Si è così decretata la fine dell'OUA e la nascita dell'OCF (Organismo Congressuale Forense), votando a larga maggioranza la mozione n. 2 di attuazione dell'art. 39 della legge professionale, nata all'interno dell'Agorà degli Ordini Forensi (organismo di raccordo fra gli ordini territoriali) e presentata dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Vaglio.

L'O.C.F. è, quindi, l'organismo che - oggi - rappresenta il Congresso e ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali. Rispetto al precedente OUA, questo è un organismo con una forte prevalenza ordinistica e ridotto nei numeri dei componenti che da 88 saranno ora 51. L'O.C.F., infatti, è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del distretto (art. 6, comma 3 dello statuto), a discapito, quindi, degli Ordini più piccoli (due erano i rappresentanti OUA per ciascun distretto giudiziario sino a 3000 iscritti). Ed è stata, *(Continua a pag. 5)*

AVVOCATI E PROCEDIMENTI CIVILI TRA LUOGO COMUNE E PROGETTO CONDIVISO

di Luigi Pansini

Ho ascoltato personalmente il dott. Davigo nel corso del Congresso di Magistratura Democratica, celebratosi a Bologna il 4/5 e 6 nov, e ho prestato particolare attenzione alla parte del suo discorso che riguardava il rapporto tra numero dei procedimenti pendenti e numero degli Avvocati in Italia; il suo ragionamento è il seguente: i procedimenti pendenti sono numerosi perché la domanda di giustizia è eccessiva.



Tralasciando la considerazione per cui il presidente di ANM in modo (in)elegante ha confermato che il numero dei procedimenti dipende dal numero degli avvocati e che il carico di lavoro dei magistrati è eccessivo, il ragionamento è assai viziato per varie ragioni.

Invero, nessuno spiega mai il perché della eccessiva domanda di giustizia tacendo aspetti noti a tutti gli operatori del diritto:

- la PA detiene il triste primato del maggior numero di procedimenti in cui è coinvolta (basti pensare all'INPS e al

contenzioso previdenziale seriale che discende dall'ente previdenziale);
- la magistratura onoraria assorbe più della metà del contenzioso civile.

I rapporti del Ministero della Giustizia (da ultimo quello di ottobre 2014) fanno ben comprendere quanto siano ingannevoli gli slogan ai quali si ricorre per descrivere lo stato della giustizia civile in Italia.

Per esempio, il censimento sullo stato della giustizia civile a cura del Ministero della Giustizia ha evidenziato, tra le altre cose, che:

- la tesi di eccessiva litigiosità degli italiani è priva di fondamento in quanto l'indice di litigiosità elaborato (dati 2012) dalla CEPEJ evidenzia in Italia un valore medio (2.613 procedimenti su 100.000 abitanti) pressoché uguale alla Francia (2.575), sebbene i tempi medi di risoluzione italiana siano più alti rispetto agli altri paesi europei. Inoltre, poiché il *(Continua a pag 7)*

SOMMARIO

<i>Editoriale del segretario</i> (S.Guido)	pag.1
<i>Avvocati e procedimenti civili tra luogo comune e progetti condivisi</i> (L. Pansini)	pag 1
<i>Perso il treno per un balzo in avanti</i> (A. Galante)	pag.2
<i>Gli ordini professionali e gli obblighi della trasparenza</i> (A. Sansonetti)	pag.2
<i>Appunti sulla rottamazione</i> (F. Perrone)	pag 3

<i>Il "caso" Taricco e la prescrizione penale. Il primato dell'Unione. Effetti sul diritto interno</i> (L.Petrachi)	pag. 4
<i>Giudici di Pace di provincia: tutti da chiudere? No!</i> (P. Nuzzo)	pag.4
<i>Il patrocinio a spese dello Stato e la legge di stabilità 2016: istruzioni per l'uso</i> (S. Guido)	pag.5
<i>Le iniziative dell'AFL</i>	pag.6

Perso il treno per un balzo in avanti

di Angelo Galante

Avremmo potuto prendere un treno che ci portava più avanti ed invece siamo rimasti fermi sempre nella stessa deprimente stazione.


Qualcuno mi dirà che avrei fatto meglio a fare il ferroviere e non l'avvocato; mah! le analogie con i treni mi vengono bene.

Avremmo potuto liberarci di 315 senatori con i loro 315 uffici, i loro 315 piccoli, ma enormi, centri di potere, le loro clientele.

E cosa c'era di meglio se non sostituirli con un senato legato alle autonomie territoriali? Chi avrebbe potuto meglio rappresentare gli interessi dei territori se non i sindaci ed i consiglieri regionali che già conoscono politicamente e da vicino le relative realtà, senza ulteriori oneri per i cittadini che pagano le tasse? Con il nuovo progetto costituzionale avremmo dovuto e potuto esprimere il nostro gradimento sulla scelta dei candidati (adesso non sappiamo nemmeno chi sono).

Avremmo potuto abolire il CNEL con tutto il suo apparato a carico dei cittadini che pagano le tasse.

Avremmo potuto abolire definitivamente le provincie utilizzando i dipendenti per scopi, funzioni e servizi più utili per i cittadini.



Avremmo potuto ridurre drasticamente le indennità dei consiglieri regionali, che per certo non hanno dato esempio di buon uso della cosa pubblica.

Avremmo potuto stoppare finalmente l'abuso dei decreti legge e conoscere iter legislativi forse un po' più complessi, ma certamente più celeri e più certi nel tempo, con procedure che non dovevano spaventare nessuno perchè le avrebbero dovuto conoscere ed applicare le persone competenti che noi dovremmo mandare in Parlamento, non i singoli cittadini.

Avremmo potuto finalmente fare chiarezza sulle competenze delle regioni; è giusto che i cittadini si pronuncino sulle grandi opere da realizzare sui propri territori, però alla fine una decisione bisogna prenderla; in caso contrario vince sempre chi fa le barricate e la voce più grossa. Nessuno vuole inceneritori o centri di accoglienza sotto casa, però tutti vogliono gettare la spazzatura senza vedere nulla, salvare le vite umane senza incontrarle per strada, percorrere lunghe distanze in poco tempo senza che l'autostrada passi da vicino casa!!!

Tutto questo avremmo potuto fare, ma ci hanno spaventati insinuando la paura del cambiamento e della dittatura, che fa sempre facile presa. All'indomani del voto, però, chi ha tacciato la legge elettorale di tali vizi nefasti ha chiesto di andare a votare proprio con quella legge ed i soliti politici di sempre, ringalluzziti dalla vittoria del no, ricominciano a parlare di legge elettorale, che questo Parlamento e questo sistema parlamentare quasi certamente non riuscirà a cambiare, come non ci è riuscito prima!!!

GLI ORDINI PROFESSIONALI E GLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA

di Alberto Sansonetti

Il Codice sulla TRASPARENZA, approvato con decreto legislativo n. 97/2016, cosiddetto decreto Madia, modifica il precedente decreto legislativo n. 33/2013, e si applica anche agli ORDINI PROFESSIONALI < art.2-bis>. La trasparenza significa accessibilità totale dei dati e documenti prodotti o detenuti dalla Pubblica Amministrazione o soggetti equiparati per i fini del codice. Il significato lessicale del lemma "Trasparenza" è " " chiarezza di comportamento e di intenti" " dal dizionario Devoto-Oli.- La trasparenza ha una sua valenza autonoma rispetto ai canoni del "buon andamento ed imparzialità" della Pubblica Amministrazione, tanto da essere stata inserita appositamente nell'articolo 97 della Costituzione nella legge di riforma costituzionale. Con il codice sulla trasparenza si completa la strategia di prevenzione e di contrasto alla corruzione (legge 190/2012) con una marcata sottolineatura all'eticità



dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche o soggetti assimilati. L'obiettivo del codice è di offrire uno strumento per attenuare la conflittualità e promuovere la collaborazione fattiva all'attività amministrativa. La trasparenza si esplicita in due modi diversi che si integrano tra di loro. Il primo ha un contenuto immediatamente precettivo nei confronti degli enti destinatari della normativa: è sancito l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione denominata " Amministrazione trasparente" (anche sul sito dell'Ordine di Lecce la sezione è presente....work in progress) alcuni dati, documenti ed informazioni, entro un termine prefissato, variabile. Rientrano tra questi i dati relativi all'organizzazione <art.13>; le informazioni relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza; i dati relativi al personale con gli elenchi dei provvedimenti adottati; i dati relativi alle concessioni di sussidi, contributi, con l'elenco dei beneficiari < artt.26-27>; il bilancio preventivo e consuntivo, unitamente ai documenti ed allegati, entro trenta giorni dalla sua adozione <art.29>; i dati relativi ai beni immobili e relativa gestione < art.30>; la Carta dei servizi < art.32>.Il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n.190, svolge, di norma, (Continua a pag.7)

IL "CASO" TARICCO E LA PRESCRIZIONE PENALE. IL PRIMATO DELL'UNIONE. EFFETTI SUL DIRITTO INTERNO

di Lucia Petrachi

L'8/09/2015 la Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea, investita dal Tribunale di Cuneo, nell'ambito di un procedimento penale in danno di diversi imputati accusati di aver costituito un'associazione a delinquere allo scopo di commettere reati in materia di IVA (nota come "operazione frodi carosello"), ha emanato una importante pronuncia in merito alla prescrizione penale.



Il Giudice nazionale, a seguito della laboriosità delle indagini tributarie, che avevano necessitato di tempi lunghi, avrebbe dovuto pronunciarsi, presumibilmente, per il "non luogo a procedersi per prescrizione del diritto". Stante il disposto degli artt. 160 ultimo comma e 161, 2° comma c.p., a fronte di eventi interruttivi della prescrizione consentono un prolungamento del relativo termine pari ad ¼ di quello ordinario.

Evidenziava il Tribunale, nell'istanza alla CGUE, come nella specifica materia dei reati fiscali, la maggior parte degli stessi fosse destinata a pronunce di intervenuta prescrizione. Ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra gli imputati nei processi italiani e quelli in altri stati UE, configurando una ipotesi di concorrenza sleale dei primi nei confronti dei secondi.

Invocando gli artt. 101 TUE -posto a protezione della concorrenza sleale, che vieta gli aiuti degli Stati verso alcune imprese-; l'art. 119 TFUE -che impone agli Stati UE un obbligo di vigilanza sul carattere sano delle finanze pubbliche- e l'art. 158 § 2 della direttiva CE 2006/112 -che vieta alcuna esecuzione fiscale se non espressamente prevista-, il Tribunale di Cuneo chiedeva che la Corte si pronunciasse in merito alla violazione degli artt. innanzi citati del nostro codice penale, relativi ai termini di prescrizione, della normativa europea.

La CGUE, con sentenza dell'8/09/2015, ha ritenuto gli stati membri obbligati ad adottare tutte le misure legislative ed amministrative idonee a garantire la riscossione dell'IVA nei relativi territori. Ha riconosciuto che la normativa italiana in tema di prescrizione, a causa di un termine troppo breve, finirebbe col garantire l'impunità alle persone e alle imprese che violano le disposizioni penali, creando una nuova possibilità di esenzione dell'IVA non prevista dal diritto dell'Unione, con possibile lesione degli interessi finanziari dell'UE, richiamando gli obblighi degli stati membri: "gli Stati membri devono lottare, con misure dissuasive ed effettive, contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione e, in particolare, prendere le stesse misure che adottano per combattere la frode lesiva dei loro propri interessi finanziari. La Corte rammenta inoltre che il bilancio dell'Unione è finanziato, tra l'altro, (Continua a pag.8)

GIUDICI DI PACE di provincia: tutti da chiudere? No.

di Paolo Nuzzo

La politica giudiziaria sviluppatasi a partire dal governo Monti, sin dal 2012, ha deciso di accentrare gli uffici dei Giudici di Pace sino ad allora ubicati nei comuni già sedi degli antichi mandamenti pretorili, salvo che gli enti comunali interessati non si fossero fatti carico delle spese di funzionamento.



Nella nostra provincia abbiamo assistito ad una graduale chiusura degli uffici di Galatina, Otranto, Campi Salentina, Alessano, di recente Nardò, mentre "resistono" Gallipoli, Casarano, Maglie, Ugento, Tricase, essendo stata per essi proposta apposita istanza in base all'art. 3 del decreto legislativo n. 3/2012.

I governi hanno voluto spingere verso l'eliminazione del c.d. "giudice di prossimità", locuzione infelice, con la quale si è voluto indicare l'annidamento di ogni sorta di male della giustizia italiana, come se, invece, il vero problema non sia costituito dalla mancanza di fondi destinati alla Giustizia ed alla cronica ed intollerabile carenza di personale.

Noi salentini abitiamo in pianura, facilmente e velocemente ci spostiamo da un comune all'altro, non abbiamo i problemi di spostamento tipici delle zone di montagna, come la vicina Basilicata. E' giusto concentrare le risorse per avere uffici efficienti. Non aveva senso mantenere tanti uffici del Giudice di Pace a pochi chilometri di stanza l'uno dall'altro: Nardò, Galatina, oppure Campi Salentina, distante pochi chilometri dal capoluogo Lecce.

Il problema esiste, invece, per le zone del Sud Salento, specie se distanti da Lecce oltre 40 chilometri, come Casarano, Ugento, Tricase. Un caso particolare è costituito da Gallipoli: la "Perla dello Jonio" è assurda al rango di regina nazionale del turismo vacanziero, con una presenza di centinaia di migliaia di soggetti annui e merita adeguata attenzione. L'azione di amministrare giustizia e garantire giustizia non si può ridurre ad un mero calcolo ragioneristico di costi e benefici. La socialità del servizio deve avere la preminenza.

Chi abita nel Sud Salento non deve avere maggiori difficoltà di fruire degli uffici giudiziari rispetto a chi abita a Lecce o nel Centro e Nord Salento. Chi subisce un'insolvenza di poche centinaia di euro dovrà sostenere costi ben più alti di chi risiede nel capoluogo per poter accedere alla Giustizia e con maggiori patimenti, anche considerando la sola distanza geografica. Non è giusto.

Ma qui la mia tesi cozza con l'ipocrisia dei recenti governi. Come si può concepire che i Comuni, già esangui, possano farsi carico delle (Continua a pag.8)

Il patrocinio a spese dello Stato e la Legge di stabilità 2016: istruzioni per l'uso.

di **Simona Guido**

L'introduzione, con la c.d. Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 783 Legge, 28/12/2015 n. 208), della previsione secondo cui "3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta" pone un rilevante problema interpretativo in ordine alle conseguenze del mancato deposito dell'istanza di liquidazione del compenso e della nota spese - per chi sia stato precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato - nel termine prescritto, una volta che potrebbe ipotizzarsi, nel caso di mancato adempimento di tale incumbente, la decadenza del diritto al compenso.

Nella precedente prassi degli uffici giudiziari, gli avvocati ammessi avanzavano la richiesta di pagamento (allegando una nota-spese) solo dopo la conclusione del processo, sia civile che penale, ed il giudice provvedeva alla pronuncia del relativo decreto senza che vi fosse alcun termine.

Il comma 3-bis sembra invece non ritenerlo più possibile. Invero, secondo l'indirizzo prevalente adottato dai Tribunali italiani, il giudice dovrà dichiarare inammissibile, perché tardiva, un'istanza proposta dopo il deposito del provvedimento conclusivo.

È quindi opportuno, anche alla luce di quanto rilevato dal Tribunale di Milano col decreto di liquidazione 22/03/16, che l'avvocato depositi la richiesta di liquidazione del proprio compenso, unitamente alla documentazione prescritta, prima della conclusione del processo, a differenza di quanto previsto nel periodo anteriore alla riforma.

Il richiamato decreto si sofferma, nelle motivazioni, su due profili degni di nota:

- la previsione è immediatamente applicabile anche ai processi in corso, in ragione del carattere processuale della norma;
- la mancata liquidazione del compenso nel corso del processo non comporta la decadenza dal relativo diritto ma impone al difensore l'attivazione di un procedimento ordinario o di un'ingiunzione di pagamento.

Ad opinione di chi scrive, la tesi della decadenza dal diritto alla liquidazione - nella sua absolutezza - è errata e di dubbia costituzionalità ma, in assenza di apporti interpretativi da parte della giurisprudenza, il rischio di vedersi negato il diritto al compenso (per quanto minimo possa essere) è troppo alto per dilungarsi nella ricerca di differenti interpretazioni o rationes legis.

In sostanza, quindi, cari colleghi, - in barba alla tanto decantata semplificazione e rinunciando a cercare la ratio di questa introduzione - credo sia opportuno indicare, in via anticipata, questa scadenza sulle nostre agende!

Editoriale del Segretario

OUA E OCF. COSA CAMBIA.....

(segue da pagina 1)

altresì, eliminata la incompatibilità fra il ruolo di componente l'OCF e quello di componente il Consiglio dell'Ordine. Inoltre, mentre l'art. 9, comma 4 dello statuto OUA prevedeva che alle sedute dell'Assemblea fossero chiamati i rappresentanti delle associazioni, all'art. 6, comma 2, d) del nuovo statuto si legge che l'Organismo consulta " - ove ritenuto - " le Associazioni Forensi.

Vi è la previsione di una convocazione del Congresso più dilatata nel tempo: da biennale a triennale, nonché in forma straordinaria (sicché gli stessi delegati, proprio in vista delle assemblee straordinarie, durano in carica da un triennio all'altro, anche nel periodo intermedio).

Dato di non poco rilievo risulta, peraltro, essere quello delle risorse economiche che sosterranno il Congresso e l'OCF: «ogni avvocato contribuirà al finanziamento nell'ambito della quota che, tramite gli Ordini locali, sarà versata al Cnf che svolgerà il significativo ruolo di garante del necessario sostegno economico», queste le parole di Sergio Paparo, presidente dell'Ordine di Firenze e redattore della bozza poi votata in seno al Congresso.

Quindi, alla luce dei cambiamenti avvenuti in seno agli organi rappresentativi dell'avvocatura, alle continue novità legislative, a quelle sociali ed economiche, come e quale sarà l'Avvocato del futuro?

Certamente saremo professionisti che si occupano, nel quotidiano operare, di tutelare la categoria e i cittadini, come sempre abbiamo fatto; aperti al futuro e alle forme alternative di risoluzione dei conflitti; conoscitori consapevoli delle scelte di coloro i quali sono chiamati a rappresentarci, proprio a ragione della rappresentanza indiretta, prevista oggi sia con riferimento agli organi istituzionale (CNF e Ordini), che politici (Congresso e OCF)!

Simona Guido

**Iscriviti all'Associazione
Forense di Lecce**

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
 Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

Le iniziative dell' AFL







INCONTRO-DIBATTITO APERTO ALLA CITTADINANZA SUL TEMA
REFERENDUM COSTITUZIONALE:
LE RAGIONI PER UNA SCELTA

Calendario dei lavori

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco";
Ore 16,00 Inizio lavori

Saluti
 Pres. Roberto Tanisi,
 Presidente ANM distrettuale di Lecce
 Avv. Simona Guido,
 Segretario A.F.L.

Modera
 Dott. Giuseppe Vignola
 già Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce

Relazioni
 Prof. Avv. Michele Carducci
 Professore di Diritto Costituzionale Comparato e coordinatore del Centro Didattico Euroamericano sulle Politiche Costituzionali dell'Università del Salento;
 Dott. Prof. Guglielmo Forges Davanzati
 Professore di Economia Politica presso l'Università del Salento e Membro della Royal Economic Society del Regno Unito

Ore 18,00 Dibattito e repliche
Ore 18,30 Chiusura dei lavori

Giovedì 24 novembre 2016
ore 16,00

Teatro Paisiello - LECCE -

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito d'informazione **Sudnews.tv** a cura di **GLIOM.COM**

Evento Accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce
 Crediti Formativi: con un massimo di 3 per la partecipazione all'intero evento.
 Per prenotarsi: www.ordineavvocatilecce.it - Accesso a "Riconosco"

Il Presidente ANM Dott. Roberto Tanisi **Il Segretario AFL** avv. Simona Guido

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE
 ORGANIZZA

MINITAVOLE
ROTONDE

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

SEPARAZIONE, DIVORZIO E TUTELA DEI FIGLI MINORI

Martedì 8 novembre 2016
 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
 con l'Avv. Rita **PERCHIAZZI**
 Presidente Nazionale Camera Minorile

MESSA ALLA PROVA TENUITÀ DEL FATTO PRESCRIZIONE DEL REATO

Martedì 22 novembre 2016
 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
 con l'Avv. **Roberto RELLA**
 Avvocato del Foro di Lecce



REDAZIONE DELL'ATTO DI APPELLO ALLA LUCE DEL DOPPIO FILTRO

Martedì 13 dicembre 2016
 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
 con la Dott.ssa **Cinzia MONDATORE**
 Consigliere della Corte d'Appello di Lecce

Gli **INCONTRI** sono riservati agli iscritti AFL ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce. Si terranno presso la sede AFL in Lecce alla Via Arditì n°8. Ci si può prenotare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@anflecce.it oppure contattando gli avv. Francesco Distanti al 328.6246683 e Valeria Rodelli al 338.1984558.

Il Presidente Avv. Enzo Napolitano **Il Segretario** Avv. Simona Guido

73100 LECCE - Via Arditì 8 - Tel.0832.242464
www.anflece.it - e-mail: formazione.afl@gmail.com

L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE
 ORGANIZZA

MINITAVOLE
ROTONDE

APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

L'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE ALL'INDOMANI DELLA L. 132/15

Martedì **10 maggio 2016**
 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
 con la Prof. Avv. **Carmen Perago**
 Università del Salento
 Professore associato di Diritto Processuale Civile

L'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ALL'INDOMANI DELLA L. 132/15

Martedì **24 maggio 2016**
 dalle ore 15,30 alle ore 18,00
 con l'Avv. **Maria Giovanna Boccuni**
 Giudice Onorario del Tribunale di Lecce
 Ufficio Esecuzioni mobiliari



Gli **INCONTRI** riservati agli iscritti AFL ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce per n. 2 Crediti Formativi ciascuno. Si terranno presso la sede AFL in Lecce alla Via Arditì n°8. Ci si può prenotare inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@anflecce.it oppure contattando gli avv. Francesco Distanti al 328.6246683 e Valeria Rodelli al 338.1984558.

Il Presidente Avv. Enzo Napolitano **Il Segretario** Avv. Simona Guido

73100 LECCE - Via Arditì 8 - Tel.0832.242464
www.anflece.it - e-mail: formazione.afl@gmail.com

CONVENZIONI AFL

Ristorante Guido & Figli sconto 10% per il servizio al tavolo no self-service

GulliverSalentoNcdLecce sconti su servizio taxi e navetta

ItalianaAssicurazionidiEliaQuarta tariffe agevolate R.C. professionisti

Autonoleggio Alberto Fiaschi Roma tariffe agevolate su noleggio auto per trasferte a Roma

ARTCOPYdiNicolaci Alessandra materiale di cancelleria e fotocopie

GLI ORDINI PROFESSIONALI E GLI OBBLIGHI DELLA TRASPARENZA

(segue da pag 2)

le funzioni di responsabile della trasparenza < art.43>, il quale vigila sull'adempimento puntuale degli obblighi di pubblicità e segnala agli Organismi specifici ed all'ANAC le violazioni e/o i ritardi. Ad esso responsabile il richiedente l'accesso può inoltrare un'istanza di riesame, nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine. L'obbligo di pubblicazione dei dati avrà effetto a partire dal prossimo 20 dicembre 2016 (180 giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo). L'altro modo della trasparenza è il diritto di chiunque di pretendere la pubblicazione sul sito web dei dati, documenti ed informazioni, che si ha l'obbligo di esporre. Vi è in ogni caso la

libertà di accesso civico, da parte di chiunque, per avere la conoscenza diretta di dati e documenti (non le informazioni) "ulteriori" e "diversi" rispetto a quelli per i quali sussiste l'obbligo di pubblicità. A parte i procedimenti disciplinari, che possono attivare gli Organismi indipendenti di valutazione sui responsabili delle violazioni, il Codice impone sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi di trasparenza, relativamente ad alcuni casi specifici. Sulle controversie relative agli obblighi di trasparenza decide il TAR secondo il rito di cui all'articolo 116 del codice del processo amministrativo.- La pubblicità degli atti del Consiglio dell'Ordine e la loro totale accessibilità dovranno divenire la normalità; diversamente il Foro non sarà percepito come la casa comune di tutti gli iscritti all'Albo.

Alberto Sansonetti

AVVOCATI E PROCEDIMENTI CIVILI TRA LUOGO COMUNE E PROGETTO CONDIVISO

(segue da pagina 1)

numero degli avvocati francesi è inferiore a quello degli italiani ma il tasso di litigiosità francese è quasi uguale a quello italiano, ne possiamo desumere che il tasso di litigiosità non dipende nemmeno dal numero degli avvocati italiani;

- non vi è alcuna correlazione tra indice di litigiosità e qualità delle performance dei nostri tribunali in quanto le performance peggiori dei tribunali si riscontrano anche nelle zone a bassa litigiosità e le performance migliori si riscontrano anche nelle zone ad alto tasso di litigiosità;

- è vero che vi è un alto tasso di scoperture nelle piante organiche dei tribunali ma un anno di studio sembra dimostrare che non vi è connessione tra scoperture di organico e basse performance e viceversa;

- la collocazione geografica dell'ufficio non è sinonimo automatico di migliore o peggiore performance dell'ufficio a seconda che questo sia del nord e del centro oppure del sud (la presenza dei Tribunali di Termini Imerese e di Marsala tra quelli con le migliori performance dimostra l'ininfluenza della collocazione geografica);

- la performance migliore o peggiore di un ufficio giudiziario non dipende, ammesso che possa dipendere, da un rito processuale piuttosto che da un altro.

Allo stesso tempo, i rapporti del Ministero della Giustizia hanno confermato che:

- l'unica vera emergenza risiede nella difficoltà di gestire i procedimenti pendenti da più di tre anni (ultra-triennali) che rappresentano il famigerato e mistificato "arretrato";

- che il vero collo di bottiglia della giustizia civile italiana riguarda i procedimenti dinanzi alle Corti di Appello e alla Corte di Cassazione, mentre i Giudici di Pace e i Tribunali riescono a gestire fisiologicamente, e al di sotto o nel rispetto

dei parametri fissati dalla legge Pinto, l'andamento dei procedimenti pendenti;

- che è necessaria una nuova idea di organizzazione del lavoro, che riguarda i magistrati, gli operatori di cancelleria e gli avvocati, e che preveda una leadership nei vertici apicali degli uffici giudiziari, capace di razionalizzare meglio i carichi di ogni singolo ufficio e motivare ogni singolo suo componente.

"In sede ministeriale si ritiene che siano necessari ed urgenti interventi organizzativi mirati a colpire le vere zone in crisi, cioè il vero arretrato, e non genericamente le «pendenze», né le "false pendenze"; e neppure le pendenze "non rilevanti" o "non definibili da parte del Giudice" (pag. 15 del rapporto del Ministero di Giustizia dell'11 agosto 2015, "Aggiornamento del censimento speciale della giustizia civile").

I rapporti ministeriali, però, offrono - rispetto ai numeri - anche uno sguardo d'insieme sul sistema della giustizia civile capace, da un lato, di indurre a risposte e soluzioni diverse da quelle a macchia di leopardo rappresentate dalla bulimica decretazione processuale di urgenza e, dall'altro, di compattare i diversi soggetti che operano nella giurisdizione (nel caso che ci occupa, nella giustizia civile) per risposte e soluzioni che, in un momento di scarsi investimenti nella giustizia, siano il più possibile condivise e da tutti realizzate per un unico fine.

Un'attività sinergica tra i vari soggetti della giurisdizione è ormai un percorso avviato e irreversibile; è l'auspicio di un progetto che veda coinvolti tutti i soggetti della giurisdizione, la politica, le istituzioni anche economiche, e che muova dall'individuazione delle priorità da perseguire, di un migliore collegamento tra diritti tutelabili e giurisdizione togata e onoraria, di modelli realmente alternativi da offrire al cittadino e alle imprese, e dalla relativa sinergica organizzazione. Per vincere le disuguaglianze e tutelare i cittadini.

Il Segretario di ANF

Luigi Pansini

GIUDICI DI PACE di provincia: tutti da chiudere?

No.

(segue da pag 4)

spese di funzionamento degli Uffici dei giudici di Pace? Con quali risorse dovrebbero farlo? Aggiungiamo la questione del personale di cancelleria e tutto si complica maledettamente. Non ci si improvvisa cancellieri o assistenti giudiziari, ci si forma nel tempo, dopo aver avuto accesso al pubblico impiego superando un concorso, non venendo catapultati dagli uffici comunali a quelli giudiziari, in un mondo completamente diverso, con un pubblico qualificato ed esigente com'è quello degli avvocati e dei c.t.u., con ritmi incalzanti.

Il risultato di questa politica del personale è la fuga di molti verso i Comuni di originaria appartenenza, la Waterloo delle cancellerie, mentre esse continuano a reggersi sull'eroismo e l'abnegazione di pochi, perennemente in balia di una mole di lavoro "oceanica".

Aggiungo: se uffici primari come Casarano, Maglie, Gallipoli e Tricase, insieme ad Ugento, dovessero chiudere, ci sarebbe lo spazio sufficiente per accogliere gli operatori della giustizia nel Palazzo del capoluogo? Dubito.

Le distanze geografiche devono essere tenute da conto dalla politica. Il principio di eguaglianza dei cittadini è sancito dalla nostra Costituzione all'art. 3 e deve essere rispettato.

Il Sud Salento, come ogni analogo territorio italiano, deve, pertanto, avere il riconoscimento di un adeguato numero di sedi degli Uffici del Giudice di Pace ed il costo di tali sedi deve essere interamente a carico del Ministero della Giustizia, perché questa fondamentale funzione è dello Stato e non può essere delegata, neanche indirettamente, agli enti locali.

Ne va della credibilità delle nostre istituzioni. La politica faccia la sua parte ed affronti adeguatamente la questione.

Paolo Nuzzo

IL "CASO" TARICCO E LA PRESCRIZIONE PENALE.

(segue da pag. 4)

dalle entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati, ragion per cui esiste un nesso diretto tra la riscossione di tali entrate e gli interessi finanziari dell'Unione».

Ha, pertanto, sancito che, in virtù del primato dell'Unione, che rende ipso iure inapplicabile , per il fatto stesso della sua stessa entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale esistente, "Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'art. 325 paragrafi 1 e 2 TFUE disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano mper effetto di impedire allo stato membro interessato al rispetto di obblighi impostigli dall'art 325 paragrafi 1 e 2 TFUE".

Lucia Petrachi



Auguri da A.F.L.

Coordinamento e realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :

Luigi Pansini
 Simona Guido
 Franco Perrone
 Alberto Sansonetti
 Angelo Galante
 Lucia Petrachi
 Paolo Nuzzo